



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GATTI – MANZONI-AUGRUSO"
Scuola Secondaria di I grado – Scuola Primaria – Scuola dell'Infanzia



Via G. Amendola s.n.c. – 88046 – Lamezia Terme (CZ) Tel. 0968-462500
Mail istituzionale: czic84400q@istruzione.it – mail PEC: czic84400q@pec.istruzione.it
COD. MECC. CZIC84400Q – C.F. 92002540794 – COD. FATT. UF7F01

CIRCOLARE n°44

Alle famiglie
Ai Coordinatori di Classe
Scuola primaria e Secondaria
All'Ufficio didattica

OGGETTO: chiarimenti su certificati medici, adempimento dell'obbligo scolastico e validità dell'anno scolastico.

Si ritiene opportuno chiarire la questione dei certificati medici, al fine di prevenire equivoci in vista del monitoraggio sull'adempimento dell'obbligo scolastico.

Essendo pervenute alla sottoscritta quesiti da parte di genitori in merito al rilascio dei certificati medici, si ribadisce che essi non sono più richiesti per il rientro dell'alunno a scuola dopo una malattia di cinque giorni.

Tuttavia, è opportuno precisare che i certificati medici continuano ad essere richiesti dalla scuola ai genitori per giustificare e/o documentare dei periodi di assenza da scuola, non essendo consentita dalla legge l'autocertificazione in caso di malattia. E, se al pediatra viene spiegato il motivo della richiesta, il medico lo rilascia.

Si chiariscono, a tal proposito, alcuni aspetti della normativa riguardante l'adempimento dell'obbligo scolastico, la validità dell'anno scolastico e i certificati medici.

1) Frequenza scolastica.

Il Dirigente Scolastico ha il dovere di monitorare la frequenza scolastica degli alunni, anche tramite i Coordinatori di classe, e, in caso di discontinuità e/o irregolarità, deve segnalarlo alla famiglia, al fine di adottare le opportune strategie, in un rapporto collaborativo e sinergico, per agevolare la frequenza scolastica dell'alunno. Ecco perché quando il numero di assenze tende al limite massimo previsto dalla normativa, anche nelle situazioni non rientranti in senso stretto nei casi di "elusione" disciplinati dalla L. 1259 del 2023, è

opportuno inviare alla famiglia una lettera di segnalazione, richiedendo, in aggiunta alle giustificazioni riportate sul registro elettronico, una ulteriore "giustificazione motivata", ma, si ribadisce, nell'ottica di prevenire eventuali situazioni di inadempimento dell'obbligo scolastico e al fine di garantire il pieno diritto allo studio degli alunni.

Sempre nell'ottica della prevenzione, si è ritenuto utile ricordare alle famiglie, con circolare del DS n°43 del 2024, le nuove e più stringenti misure previste dalla normativa sull'obbligo scolastico, che pone la responsabilità dell'adempimento in capo ai genitori e l'obbligo di vigilanza in capo al Dirigente scolastico e al sindaco del Comune di residenza dell'alunno.

2) Certificati medici.

La Legge Regionale n°46 del 25/10/2023, non prevede l'abrogazione, tout court, della certificazione medica in senso assoluto, **bensì l'abolizione dell'obbligo di presentazione del certificato medico per il rientro a scuola in caso di malattia superiore a cinque giorni.**

Nella stessa relazione illustrativa del Consiglio Regionale della Calabria si legge, infatti, nell'incipit: "La presente legge mira a snellire le procedure amministrativo-burocratiche **per la riammissione scolastica** per i soggetti assenti da cinque giorni".

E, coerentemente, le disposizioni contenute nel testo normativo si riferiscono, in modo esplicito, al rischio di contagio al rientro in classe, per evitare il quale, in passato, era previsto l'obbligo di certificazione medica attestante la guarigione dell'alunno.

La novità normativa riguarda, dunque, l'opportunità di snellire una procedura burocratica, che prima era obbligatoria per poter riammettere l'alunno a scuola, dopo una malattia superiore a cinque giorni. Ciò si evince chiaramente dal testo del Consiglio Regionale: "*Nello specifico si è pensato che l'abolizione della presentazione dei certificati medici per assenza scolastica di più di cinque giorni agevoli lo svolgimento dei compiti della medicina territoriale e dei pediatri, considerato che sono state eseguite le indicazioni degli esperti, a partire dall'Istituto Spallanzani, che confermano l'inutilità di questo tipo di certificato. In sostanza, i medici hanno spiegato che di fatto le malattie sono contagiose nel periodo dell'incubazione, ma non nella fase della convalescenza*".

Dunque, in caso di malattia superiore a cinque giorni, l'alunno può rientrare a scuola senza obbligo di presentare il certificato medico per il rientro. E così si sta operando nella scuola, in ottemperanza alla norma regionale.

Ciò non implica, tuttavia, che la famiglia non possa o non debba più richiedere certificati medici per documentare la malattia dei figli, **nelle situazioni di numerose assenze, per cui possa essere messa a rischio la validità dell'anno scolastico (nella scuola secondaria) o vi possa essere il rischio di elusione dell'obbligo (nella scuola primaria e secondaria).**

E se la famiglia fa richiesta motivata di un certificato, il medico che abbia effettivamente riscontrato uno stato di malattia, ha il dovere di documentarlo, perché questo adempimento rientra tra i doveri deontologici della professione medica.

A tal proposito, così recita il Codice di Deontologia medica, all'art.22 recita: "**Obbligo di certificazione. Il medico non può rifiutarsi di rilasciare direttamente al cittadino certificati relativi al suo stato di salute**".

Con commento: "Tra le funzioni fondamentali del medico va ricompresa quella certificativa (...), in riferimento alla idoneità al lavoro, alla frequenza scolastica, allo svolgimento delle attività sportive ed altri adempimenti.

Dunque, il Codice medico include nell'obbligo di certificazione medica anche le attestazioni inerenti la frequenza scolastica. Attestazione che, d'altra parte, non può essere sostituita da autocertificazione in caso di malattia, come precisa il Ministero della Pubblica Amministrazione a proposito della decertificazione: "**Non possono essere sostituiti da**

dichiarazione i certificati medici, sanitari, veterinari, di conformità CE, di marchi, di brevetti”.

(<https://www.funzionepubblica.gov.it/semplificazione/la-decertificazione>).

Naturalmente, il buon senso vuole che, se non vi sono particolari criticità nella frequenza scolastica e l'alunno non ha registrato molte assenze nel corso dell'anno scolastico, nei casi sporadici di malesseri o influenze non si renda necessario richiedere il certificato medico. E, soprattutto, bisogna tenere presente che il medico può certificare una malattia solo se l'ha effettivamente constatata personalmente.

3) Validità dell'anno scolastico

Ai sensi del DPR 122/2009, art.14, comma 7, nella scuola secondaria (di 1° e 2° grado) ai fini della validità dell'anno scolastico, ogni studente deve aver frequentato la scuola per almeno i tre quarti dell'orario annuale personalizzato, di cui all'art.14, comma 7, pertanto le ore di assenze dovute a ritardi e/o uscite anticipate, salvo le deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti e a condizione che non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa, rientrano nel computo delle ore di assenza.

Si riporta testualmente art. 14, comma 7: *“A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista **per assenze documentate** e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo”.*

Pertanto, prima dello scrutinio di fine d'anno scolastico, per un eventuale scorporo delle assenze per malattia, è necessaria la presentazione della certificazione medica e/o ospedaliera, nelle modalità e tempi previsti dal Regolamento di Istituto.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Antonella Mongiardo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 del D.Lgs 39/93